

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale — Rigetto dell'emendamento del deputato Brofferio all'articolo 1, e approvazione dei due primi paragrafi di quest'ultimo — Opposizioni del deputato Tola all'aggiunta della Commissione, e risposte dei deputati Astengo relatore, e Genina — Emendamenti dei deputati Salmour e Gastinelli — Osservazioni del proponente, del ministro di grazia e giustizia e dei deputati Agnès, Cavour G., Astengo relatore, Quaglia, Gastinelli, Cavallini, Deforesta, Genina e De Viry — Approvazione del terzo paragrafo emendato e rigetto dell'emendamento del deputato Gastinelli — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 2, e suo svolgimento — Presentazione di due progetti di legge del ministro delle finanze per un credito destinato al pagamento delle spese fatte per la Stamperia della Camera dei deputati, e per prolungamento della facoltà per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo e passivo del 1854.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizione:

5422. Pasquino Giuseppe, nativo di Riva (provincia di VerCELLI), già commesso alle regie gabelle accensate, rappresentando che nella ritirata della battaglia di Novara gli fu incendiata la propria casa, il cui danno venne calcolato, siccome risulta dall'unico certificato, in una somma superiore a quella che gli fu pagata, ricorre alla Camera per ottenere la residua somma, che dice essergli tanto più necessaria stante le critiche circostanze in cui trovasi costituito.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(La Camera approva.)

Il deputato Bertoldi chiede, per motivi del suo impiego, un congedo di 20 giorni.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge portante modificazioni al Codice di procedura criminale.

La Camera ricorda che ieri fu aperta la discussione degli articoli, e si diede lettura dell'articolo primo, su cui erano proposti due emendamenti, quello del deputato Brofferio e quello del deputato Salmour, i quali essendo stampati, sono sotto gli occhi di ciascun deputato.

Ora ne fu presentato un altro del deputato Gastinelli consistente nel dire: « pei reati il cui titolo costituisce un cri-

mine, » invece delle parole « pei reati che la legge punisce con pene criminali. »

Quanto all'ordine della votazione, io credo che prima di tutto converrà che la Camera deliberi sull'emendamento del deputato Brofferio, il quale si allontana più degli altri dal progetto del Ministero, e quando non fosse ammesso, si procederà per divisione sui diversi paragrafi dell'articolo primo. Venendo poi al quarto alinea, si discuterebbero gli emendamenti dei deputati Salmour e Gastinelli.

Se adunque nessuno domanda la parola sull'articolo primo in genere, metterò ai voti l'emendamento del deputato Brofferio così concepito:

« I reati non sottoposti a maggior pena della reclusione saranno giudicati dal tribunale di prima cognizione. »

Non domando se è appoggiato, perchè vari oratori lo hanno già appoggiato colla loro parola nella discussione generale.

Quelli che intendono di approvare quest'emendamento vogliano sorgere.

(Non è approvato.)

« Art. 1. I minori di anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche pei reati che la legge punisce con pene criminali, saranno giudicati in via correzionale. »

Il deputato Gastinelli propone la variazione seguente: « anche pei reati il cui titolo costituisce un crimine, ecc. »

ASTENGO, relatore. La Commissione accetta.

AGNÈS. Io proporrei una modificazione, ed è che invece delle parole *anche pei reati, ecc.*, si dicesse *anche pei crimini cui non sia applicabile la pena della morte o dei lavori forzati a vita*, e così eccettuerei questi crimini dalla disposizione dell'articolo. A termini del Codice penale i minori degli anni 14, quando hanno agito con discernimento e sono colpevoli di reati i quali porterebbero la pena della morte o dei lavori forzati, sono puniti coll'ergastolo anche fino a 20 anni, e non vedrei il motivo di diminuire questa penalità per reati che sono i più gravi che si commettano nella società, qualunque sia l'età dell'imputato.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il